

Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari proposto dal Senato Accademico in data 24.04.2012 e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.05.2012.

ORGANI COLLEGIALI

Art. Modalità di elezione dei Presidenti degli Organi Collegiali

Il Senato Accademico, le Scuole e la Consulta degli studenti eleggono nel corso della prima seduta assembleare il Presidente o il Coordinatore al proprio interno. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con voto palese.

Art. Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente dell'organo collegiale. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto le sedute del Senato Accademico possono essere convocate anche su richiesta del Rettore o di almeno 5 componenti.
2. La convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, gli argomenti all'ordine del giorno e l'ordine di trattazione degli stessi.
3. La facoltà di richiedere la convocazione dell'organo collegiale, fatto salvo quanto previsto dagli specifici regolamenti, è attribuita ad un numero non inferiore ad un terzo dei membri aventi diritto al voto. La richiesta di convocazione deve essere avanzata al Presidente e deve contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Aperta la seduta, è facoltà del Presidente o di altro componente del Collegio chiedere l'autorizzazione ad integrare o modificare l'ordine del giorno. Tale proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In tal caso la conseguente deliberazione è valida solo se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto dell'organo collegiale.
5. La convocazione in via ordinaria deve essere comunicata a ciascun avente diritto con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 12 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
6. Prima del termine della seduta viene indicato un calendario di massima per le sedute successive.
7. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, il giorno e l'ora della seduta di aggiornamento.

Art. Criteri e modalità della mozione motivata di sfiducia del Rettore

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) della legge 240/2010 e dell'art. 5 comma 1 lettera g) dello Statuto, il Senato Accademico può deliberare su una mozione motivata di sfiducia del Rettore, trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore.

1. La mozione di sfiducia del Rettore può essere presentata e discussa dal Senato Accademico esclusivamente in caso di gravi e reiterate violazioni delle regole del Codice Etico, tali da compromettere irreparabilmente la reputazione dell'Ateneo.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, presentata al Presidente del Senato Accademico, deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due terzi dei membri del Senato accademico. Il Senato Accademico, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del Codice Etico, nomina una Commissione per valutare quanto denunciato. La nomina della Commissione è assunta con voto palese a maggioranza assoluta con esclusione del Rettore

che non prende parte alla votazione. La Commissione è costituita da 5 Professori Ordinari dell'Ateneo, ed è presieduta dal docente con maggiore anzianità di ruolo. Il lavoro della Commissione deve essere completato entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

3. Il risultato del lavoro della Commissione viene discusso in una apposita seduta del Senato Accademico. Il Rettore, nel rispetto del contraddittorio, prende parte alla seduta anche assistito da un suo esperto di fiducia. Al termine del contraddittorio, il Presidente del Senato mette ai voti mozione di sfiducia al Rettore.
4. La mozione motivata di sfiducia del Rettore deve essere assunta con maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti del Senato Accademico a voto palese.
5. La convocazione della seduta di Senato Accademico in cui si discute la mozione motivata di sfiducia del mandato del Rettore deve contenere questo punto come unico argomento di discussione all'ordine del giorno. In nessun caso è possibile convocare in urgenza il Senato Accademico per la discussione della mozione di sfiducia.
6. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato. La consultazione del corpo elettorale è valida se vi hanno preso parte almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. La decisione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute degli Organi e degli Organismi composti da un numero inferiore a 20 componenti è necessario che ad esse partecipi almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. La determinazione del quorum per le sedute non considera gli assenti giustificati.
2. Per la validità delle sedute degli Organi e degli Organismi composti da un numero superiore a 20 componenti è necessario che ad esse partecipi almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto dedotti coloro che abbiano validamente giustificato la propria assenza.
3. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale. Nel caso in cui venga accertata l'assenza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per trenta minuti, trascorsi i quali, persistendo l'assenza del numero legale il Presidente scioglie la seduta.
4. I componenti del Collegio possono chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta. Nel caso in cui venga accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per trenta minuti, trascorsi i quali, persistendo l'assenza del numero legale il Presidente scioglie la seduta.
5. Nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci.
6. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado ad esclusione del Rettore per la mozione di sfiducia in Senato Accademico.

Art. Assenza dalle sedute, decadenza dalla cariche e sostituzioni

1. I componenti eletti e designati negli Organi di Ateneo, negli Organi ausiliari o nelle Commissioni, fatto salvo quanto previsto da specifici regolamenti, decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive nel corso dell'anno. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza. Il Presidente dell'Organo o dell'Organo ausiliare comunica al Rettore la avvenuta decadenza.
2. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi o esami quali candidati, gli impegni ufficiali in Commissioni di Ateneo o nelle Istituzioni di appartenenza, le gravi ragioni familiari ed i congedi previsti dalla legge vigente.

3. Qualora un membro eletto in un Organo di Ateneo o in un Organo ausiliario decada o rinunci per qualunque motivo alla carica, viene sostituito dal primo dei non eletti. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, vengono indette elezioni suppletive entro 90 giorni.

Art. Richieste di pareri

1. I pareri di competenza dei diversi Organi accademici devono essere espressi e notificati entro il termine di 45 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui gli Organi consultati non rispondano entro i termini fissati, l'Organo deliberante potrà decidere anche in assenza del parere.

Art. Modalità di votazione

1. Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessaria l'approvazione della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. Terminata la discussione sul punto in votazione e le eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente formula la proposta definitiva, ne pone in votazione il relativo dispositivo, verifica i voti e dichiara l'esito della votazione. Il relativo deliberato conterrà il numero dei voti dei componenti contrari e/o astenuti.
3. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni componente può prendere la parola una sola volta. In presenza di più dichiarazioni di voto, il Presidente può assegnare un tempo massimo comune per l'intervento.
4. Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge o quanto previsto da regolamenti specifici quelle riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto, qualora la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ne faccia richiesta.
5. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve essere subito posta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
6. La mozione d'ordine è presentata da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Essa deve essere sottoposta subito a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
7. Per motivi d'urgenza il Presidente dell'Organo collegiale può assumere deliberazioni che devono essere portate a ratifica alla prima riunione collegiale utile.

Art. Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda fare inserire nel verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta stessa, in caso di delibera ad effetto immediato, o entro i 5 giorni successivi.
2. Le delibere ad effetto immediato (approvazione seduta stante) sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni.
3. I verbali di una seduta sono approvati di norma nella seduta successiva, sempre che i membri del consesso che abbiano effettivamente partecipato a quella seduta abbiano avuto almeno tre giorni per prenderne visione. In ogni caso i verbali di una seduta devono essere approvati non oltre 2 mesi dalla data della seduta stessa. Stralci di verbale possono essere approvati seduta stante.